



COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

Città Metropolitana di Napoli

Protocollo 004942

ORDINANZA SINDACALE

N. 9 DEL 16-03-2020

Oggetto: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: SOSPENSIONE ATTIVITA ED EVENTI IN CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.C.M. 09.03.2020 E DELLE ORDINANZE DEL P.G.R.C. N. 13 del 12.03.2020 e n. 15 DEL 13.03.2020

IL SINDACO

Visto l'art 50 del D.lgs. 267/2000) e seguenti che recita espressamente *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale... in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti”*

Visto il D.P.C.M. 04.03.2020 recante misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.P.C.M. 08.03.2020 recante ulteriori misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.P.C.M. 09.03.2020 recante ulteriori misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 13 del 12.03.2020 e n. 15 del 13.03.2020, sulle *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

Richiamata le proprie ordinanze n. 5 del 09.03.2020, n. 6 del 10.03.2020, n. 7 dell'11.03.2020 e n. 8 del 14.03.2020

Considerato che è indispensabile assumere ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVI-19 ai sensi dell'art. 32 della Legge 23.1.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità imponendo le misure di prevenzione indicate nelle richiamate ordinanze del P.G.R.C. in premessa, ad integrazione delle ordinanze n. 05 del 09.03.2020, n. 6 del 10.03.2020, n. 7 dell'11.03.2020 e n. 8 del 14.03.2020

RITENUTA

la propria competenza quale rappresentante della comunità locale e autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 32 della L.833 del 1978 e dell'art.50 c. 5 e 6 del D.lgs. 267/2000 che dispone *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale“*

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 la chiusura al pubblico dell'isola ecologica di via Guindazzi;

con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 la sospensione del servizio di ritiro degli ingombranti presso il domicilio degli utenti;

DISPONE

Che resta valida ogni altra disposizione non espressamente abrogata o sostituita con la presente ordinanza

Di trasmettere il seguente provvedimento a:

1. Comando dei Carabinieri;
2. Comando di Polizia Locale;
3. Società appaltatrice del servizio di raccolta.

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e si applica, ove non diversamente indicato, fino al 3 aprile 2020 o comunque fino all'adozione di un nuovo provvedimento;
- ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L. 241/90 il presente provvedimento acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la pubblicazione all'albo pretorio online;
- l'attività di controllo della presente ordinanza è demandata alla Polizia Locale ed a tutte le forze dell'ordine;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del Codice Penale;
- contro la presente ordinanza sono ammissibili Ricorso al TAR Campania, entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online del Comune di Pollena Trocchia.

Il Sindaco
Carlo Esposito

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Pollena Trocchia, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.